



Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 6
SICUREZZA SUL LAVORO - EDILIZIA PUBBLICA - ENERGIA -
ATTIVITA' ESTRATTIVE - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI.

Prot. nr.
Tit. Cat. Classe 002-13
Fascicolo 2016-37-0

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO		
P R O T.	15 MAG. 2017	G E N
N° 16551		
Tit. 002-13. Cat. 37. Fasc. 0/16		

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

Gara a procedura aperta

OGGETTO: Gara a procedura aperta per l' affidamento in **concessione** dell'IMPIANTO SPORTIVO "CAMPI DA TENNIS E CALCETTO MORCIOLA SPORTING" siti in località MORCIOLA, P.zza Enrico Berlinguer n. 1 – Comune di Vallefoglia (PU).

Numero gara: 6438537

CIG: 6710923CD7

CPV: 92610000-5 - Servizi di gestione di impianti sportivi

Importo annuale a base d'asta: €. 3.000,00 esclusi IVA e oneri di sicurezza

Non è previsto il pagamento del contributo di gara ad ANAC



Il presente bando-disciplinare contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **Provincia di Pesaro e Urbino, in funzione di Stazione Unica Appaltante** (nel prosieguo anche S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino o SUA) incaricata dal **Comune di Vallefoglia, (ai sensi dell'art. 37 c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)** con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 01.07.2013 dell'ex Comune di Colbordolo e con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21.06.2013 dell'ex Comune di Sant'Angelo in Lizzola, secondo le modalità stabilite nella Convenzione sottoscritta in data 09/09/2013 con il Comune di Sant'Angelo in Lizzola e in data 13/09/2013 con il Comune di Colbordolo, (Il Comune di Vallefoglia è costituito, dal 1° gennaio 2014, dalla fusione dei Comuni di S. Angelo in Lizzola e Colbordolo) in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale di Vallefoglia n. 36 del 12.04.2016 e della determinazione a contrarre n. **90 del 21.07.2016** con la quale sono stati approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, lo Schema di Convenzione, l'elenco dei beni mobili di proprietà comunale presenti nell'impianto; il finanziamento e le modalità di gara, i criteri di aggiudicazione e le modalità di affidamento e la procedura di aggiudicazione, nonché altre ulteriori informazioni relative all'appalto di **CONCESSIONE avente ad oggetto il "servizio di gestione dell'impianto sportivo CAMPI DA TENNIS E CALCETTO "MORCIOLA SPORTING", sito in P.zza Berlinguer n. 1 – Morciola in Comune di Vallefoglia (PU)".**

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60 e 95 del **D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016**, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento. **La valutazione dell'anomalia sarà effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo del medesimo decreto.**

La presente gara è soggetta all'applicazione del **D.Lgs. n.50/2016** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", del **D.P.R. n.207/1010** "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte ancora in vigore ex art.216 del D.Lgs. n.50/2016.

L'affidamento e l'esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n.50/2016.

La partecipazione alla gara è affidata **in via preferenziale**, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive



nazionali ai sensi della L.R. 02/04/2012 n.5 art.19 e relativo Regolamento Regionale 7/8/2013 n. 4, nonché ad associazioni di promozione sociale di cui all'art. 30 della legge 7.12.2000 n. 383 ed ai sensi dell'art. 4, commi 7 e 8, del D.Lgs 6.07.2012 n. 95.

Sono escluse dalla partecipazione le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 14.12.2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

Seguono le informazioni relative alla presente concessione.

1) STAZIONE UNICA APPALTANTE

Provincia di Pesaro e Urbino, Stazione Unica Appaltante, viale Gramsci n. 4, 61121 Pesaro (PU) – tel. 0721/3591.

Profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.pu.it

Punti di contatto: Dott. Stefano Braccioni – Responsabile della P.O. Appalti e Contratti – tel. 0721/3592348-269-223 – fax 0721/3592539 – e-mail: s.braccioni@provincia.ps.it

2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Vallefoglia, piazza IV Novembre, 6 – 61022 Vallefoglia (ex Colbordolo) (PU) - tel. 0721/489711 – fax 0721 910247 – pec: comune.vallefoglia@emarche.it – C.F. /P.I.: 02532230410 .

Codice NUTS: ITE31

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Sauro Crescentini – Responsabile 3 Settore – Partecipate, Politiche per la casa, Politiche Giovanili, Cultura, Turismo, Sport e Tempo Libero – tel. 0721/49621 - fax 0721/495579 – e-mail: partecipate@comune.vallefoglia.pu.it – Pec: comune.vallefoglia@emarche.it

3) LUOGO E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Impianto sportivo di proprietà del Comune di Vallefoglia "CAMPI DA TENNIS E CALCETTO "MORCIOLA SPORTING", sito in P.zza Berlinguer n. 1 – Morciola in Comune di Vallefoglia (PU)".

Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato "CAMPI DA TENNIS E CALCETTO E RELATIVE PERTINENZE".

La superficie e la consistenza dell'impianto sono individuate nella planimetria allegata al Capitolato Speciale d'Appalto.

La concessione prevede la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sull'impianto e sulle relative attrezzature, nonché la relativa manutenzione ordinaria, l'assistenza agli utenti ed ogni



attività tesa a diffondere la pratica sportiva nel territorio comunale.

Il Concessionario si impegna a gestire l'impianto sportivo, destinato a soddisfare le finalità ludico-sportive allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica dell'attività sportiva (amatoriale e/o agonistica con particolare riguardo e sostegno ai settori giovanili) compatibile con la destinazione d'uso della struttura e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni del presente bando/disciplinare e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e allo Schema di Convenzione.

L'Amministrazione Comunale di Vallefoglia mantiene la titolarità della struttura.

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto di concessione; l'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di pubblicazione del presente bando.

4) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando-Disciplinare di gara e relativa modulistica allegata;
- Capitolato Speciale d'Appalto con allegata planimetria dell'impianto
- Schema di convenzione
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 08.11.2016 di individuazione delle tariffe per l'esercizio finanziario 2017
- Determina a contrattare n. 86 del 19.07.2016.

Il Bando di gara sarà pubblicato sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale, all'Albo Pretorio del Comune di Vallefoglia.

La S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino metterà a disposizione l'accesso libero e incondizionato a tutta la documentazione di gara sul profilo di committente, dal quale sarà quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione (art. 74 del D.Lgs. n. 50/2016).

La suddetta documentazione è inoltre visionabile presso la SUA Provincia di Pesaro e Urbino - P.O. Appalti e Contratti (V.le Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro) tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

5) PUNTI DI CONTATTO PER RICHIESTE DI CHIARIMENTI E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Punti di contatto per richieste di chiarimenti

I chiarimenti inerenti la presente procedura di gara e le informazioni complementari sul Capitolato Speciale d'Appalto e sui documenti complementari potranno essere richiesti **esclusivamente** inviando una e-mail al Responsabile Unico del Procedimento **Dott. Sauro**



Crescentini al seguente indirizzo: partecipate@comune.vallefoglia.pu.it

Le informazioni saranno comunicate al richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di chiarimento all'indirizzo di posta elettronica non certificata dal quale è pervenuta la richiesta stessa.

Le informazioni richieste in tempo utile saranno comunicate al richiedente, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Le richieste di informazione e chiarimenti pervenute in modo e/o in tempi difforni da quanto espressamente indicato non verranno prese in considerazione.

La SUA Provincia di Pesaro e Urbino avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente in forma anonima eventuali richieste ritenute d'interesse generale per la partecipazione alla gara.

Forma delle comunicazioni

Ad eccezione di quanto sopra previsto per le richieste di chiarimenti, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla presente gara all'indirizzo pec o al numero di fax indicati dal concorrente in sede di gara. Tali comunicazioni sono qualificate da presunzione assoluta di conoscenza da parte del destinatario a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Procedimento, diversamente la SUA Provincia di Pesaro e Urbino declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6) DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Oggetto

L'appalto ha ad oggetto la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato **"CAMPI DA TENNIS E CALCETTO "MORCIOLA SPORTING", sito in P.zza Berlinguer n. 1 – Morciola in Comune di Vallefoglia (PU)"** di proprietà del Comune di Vallefoglia come descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto (Capitolato d'Oneri).

La procedura di gara riguarda l'individuazione del soggetto che dovrà svolgere nella struttura attività sportive gestendo funzionalmente ed economicamente i servizi sportivi e annessi, compresa la manutenzione ordinaria delle strutture riconsegnando alla scadenza della concessione (art. 30 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016) l'impianto sportivo in concessione.



Codice CPV e tipologia dei servizi

La prestazione ha come riferimento il CPV 92610000-0 (Servizi gestione impianti sportivi) e comprende tutte le attività descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Luogo di esecuzione

Impianto Sportivo "CAMPI DA TENNIS E CALCETTO "MORCIOLA SPORTING", sito in P.zza Berlinguer n. 1 – Morciola in Comune di Vallefoglia (PU)". Codice NUTS: ITE31.

Durata della concessione

La concessione avrà una **durata pari a tre (3) anni** con decorrenza dalla data di assegnazione (sottoscrizione del verbale di avvio della attività), fatta salva la possibilità, da esercitarsi da parte del Comune di Vallefoglia, di ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. È prevista una eventuale proroga tecnica della concessione di sei mesi nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

È previsto l'avvio della gestione in data anticipata se ricorrono le condizioni di cui all'art. 32 c. 10 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. La data effettiva di avvio della gestione verrà comunque definita sulla base della tempistica definitiva inerente le operazioni di gara, dell'aggiudicazione definitiva, della sottoscrizione del verbale di consegna e della tempistica concordata tra le parti per avviare l'attività in piena sicurezza e garantendo un servizio completo ed efficiente.


Resta ferma la possibilità di avvio dell'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dalla normativa vigente.

7) VALORE DELLA CONCESSIONE, CONTRIBUTO PER LA GESTIONE POSTO A BASE D'ASTA, CANONE DI CONCESSIONE, QUADRO ECONOMICO, FINANZIAMENTO E TARIFFE

Valore della concessione (art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016)

Il valore della concessione annuale è stimato in **€. 10.000,00** (euro diecimila virgola zero centesimi) IVA esclusa. Il valore della concessione triennale è stimato in **€. 30.000,00** IVA esclusa.

Il valore globale dell'appalto è stimato in **€. 60.000,00** IVA esclusa. Esso è stato calcolato tenendo conto delle entrate del concessionario quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice IVA esclusa, per la durata del contratto triennale nonché dell'ulteriore periodo di anni tre previsto per eventuale ripetizione di servizi analoghi avvalendosi della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. (v. Deliberazione ANAC 25/02/2015 n. 21 e Direttiva Comunitaria 2014/23 del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di Concessione).



DETERMINAZIONE VALORE DELLA CONCESSIONE

- stima annuale ricavi di gestione €. 7.000,00
- canone annuale di utilizzo dell'impianto a carico del gestore €. 500,00
- Contributo della Amministrazione comunale posto a base di gara €. 3.000,00
- Valore dell'appalto annuale €. 10.000,00
- Valore dell'appalto triennale €. 30.000,00

Contributo del Comune di Vallefoglia in favore del concessionario posto a base d'asta e soggetto a ribasso

L'Amministrazione comunale di Vallefoglia, ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, ha stabilito un contributo da erogare al concessionario.

Il contributo è stato determinato tenendo conto dell'andamento del servizio nel triennio precedente con particolare riferimento alla domanda del servizio, ai costi per l'erogazione dello stesso ed alle potenzialità di sviluppo dell'impianto.

L'Amministrazione comunale pertanto ha stabilito di erogare al concessionario un contributo annuo per la gestione dell'impianto il cui tetto massimo è quantificato in **€. 3.000,00 (euro tremila /00) IVA esclusa.**

Tale importo è posto a base di gara ed è soggetto a ribasso ed oggetto di valutazione nell'offerta economica.

Canone di concessione

Il **concessionario dovrà annualmente versare un canone di €. 500,00** (euro cinquecento/00) I.V.A. esclusa, al Comune di Vallefoglia a titolo di corrispettivo per il diritto di godimento della struttura ivi compresi gli arredi e le attrezzature in essere.


Il concessionario avrà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Le modalità di corresponsione del canone sono precisate nello schema di convenzione allegato al presente bando.

In relazione al pagamento delle utenze si rende noto che i contatori risultano in comune tra l'impianto sportivo in oggetto ed il Bocciodromo Comunale "Morciola Sporting" e le utenze sono intestate al gestore del Bocciodromo.

Il Concessionario dell'impianto in oggetto, pertanto, ai sensi di quanto indicato all'art. 7 del Capitolato d'onere è obbligato a versare annualmente al gestore del Bocciodromo comunale, a titolo di rimborso per i consumi di acqua, luce, gas e pulizia delle parti in comune, un importo forfettario fisso non inferiore a €. 1.500,00 (euro millecinquecento) da erogarsi in due soluzioni (50% entro il 30 giugno ed il restante 50% entro il 31 dicembre di ogni anno).

Il concessionario è comunque tenuto a versare l'importo corrispondente al rimborso forfettario offerto in sede di gara e oggetto di attribuzione di



punteggio da parte della commissione di gara nella valutazione tecnica dell'offerta.

Quadro economico

Il quadro economico della concessione, da cui si desume l'equilibrio economico-finanziario e la conseguente fattibilità della gestione per l'operatore economico, è il seguente:

Stima annuale dei ricavi

n.	Oggetto	Importo
1	Stima annuale ricavi di gestione (tariffe utenti)	€. 6.688,52

Stima annuale delle spese:

n.	Oggetto	Importo
1	Riscaldamento, Luce, Acqua	€. 1.229,51
2	Telefono	€ 327,87
3	Manutenzione ordinaria	€. 2.786,89
4	Pulizia custodia	€ 4.098,36
5	Spese attività impiegate	€. 819,67
	Totale spese	€. 9.262,30

Stima annuale risultato di gestione amministrazione

perdita - €. 2.573,77

Calcolo base di concessione del contributo dell'Amministrazione Comunale

- stima arrotondata risultato di amministrazione della gestione in perdita €. 2.500,00
- canone di affitto dell'impianto pagato dal gestore €. 500,00
- base di concessione contributo dell'Amministrazione comunale €. 3.000,00

Contributo massimo del Comune di Vallefoglia posto a base di gara:

n.	Oggetto	Importo
1	Contributo del Comune posto a base di gara e soggetto a ribasso	€. 3.000,00



	Totale contributo	€. 3.000,00
--	--------------------------	--------------------

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non sono rilevabili rischi "interferenti" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da "interferenza" (gli oneri della sicurezza da "interferenza" sono pari a zero).

Finanziamento e tariffe

La concessione, come si evince dal quadro economico, è finanziata con gli incassi derivanti dalle tariffe e dagli abbonamenti pagati dall'utenza i cui importi sono stabiliti dal Comune di Vallefoglia con apposita delibera di Giunta Comunale n. 139 del 08.11.2016 e dal contributo economico che verrà elargito dal Comune di Vallefoglia il cui importo è posto a base di gara e soggetto a ribasso. Le tariffe d'uso dell'impianto sportivo applicate ad enti, società sportive e privati cittadini sono quelle previste nel tariffario approvato dal Comune di Vallefoglia con delibera di Giunta Comunale suddetta.

Le tariffe sono stabilite dal Comune e non potranno subire variazioni per la durata della concessione, se non in base alla variazione delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, come indicato all'art. 5 del Capitolato d'Oneri.

Il contributo di gestione verrà finanziato con fondi del Comune di Vallefoglia, come indicato nella determinazione dirigenziale n. 90 del 21.07.2016.


Corrispettivo per l'aggiudicatario

A fronte del costo del servizio a totale ed esclusivo carico del concessionario e del canone riconosciuto al Comune di Vallefoglia, a titolo di corrispettivo, il concessionario avrà il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio trattenendo per se i proventi derivanti dagli ingressi, da manifestazione, corsi, servizi, attività collaterali e dalla pubblicità, come meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello Schema di Convenzione.

8) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 02/04/2012, sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate e le Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma associata, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni di Discipline



Sportive Associate dovranno risultare riconosciute dal CONI al momento della presentazione dell'offerta. Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che possono assumere una delle forme di cui all'art. 90, comma 17, della Legge n. 289/2002 dovranno risultare affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive associate riconosciuti/e dal CONI ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, nella Legge 27 luglio 2004, n. 186.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura anche le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 30 della legge 7.12.2000 n. 383 ed ai sensi dell'art. 4, commi 7 e 8, del D.Lgs 6.07.2012 n. 95.

9) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara gli **operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n.50/2016** nonché gli **operatori economici stabiliti in altri Stati membri**, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016.

Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati nell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 (**consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili**), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n.50/2016 (**raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori



conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per quanto concerne la costituzione e la disciplina del raggruppamento temporaneo si rinvia a quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.48 del D.Lgs. n.50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

10) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al punto precedente in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione.

Requisiti di carattere generale

Costituiscono motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'ulteriore normativa vigente in materia:

- 1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di



- eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.


L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

- 2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3) la commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.



Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.


Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- 4) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
- 5) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o l'essere in corso di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016;
- 6) l'essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico, che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- 7) la determinazione, con la propria partecipazione, di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;
- 8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;



- 9) la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 10) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- 11) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.


L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- 12) la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero la mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
- 13) la mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, quando l'operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La suddetta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

- 14) il trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 15) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli



incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

16) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. n.383/2001.

I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione;

17) il trovarsi nelle condizioni di cui all'art.48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'esclusione sarà disposta in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 17.

Nelle situazioni di cui al precedente punto 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui ai precedenti punti da 4 a 14, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista al precedente capoverso nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.



Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti da 1 a 14 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella presente procedura di gara e nell'eventuale affidamento di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve soddisfare i **criteri di selezione** definiti a norma dell'art. 83 del D.Lgs. n.50/2016. (da dichiarare nella parte IV: Criteri di selezione - sezione A, B 6, C 1b – e 13 del DGUE)

In particolare, ai fini della sussistenza dei **requisiti di idoneità professionale**, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

1) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto della presente gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti l'oggetto della concessione.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. deve essere presentata la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. In tale caso è necessaria la presentazione di copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del concorrente nel settore oggetto della presente gara.

In tale dichiarazione deve altresì risultare, per le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le discipline Sportive Associate l'ottenimento del riconoscimento dal CONI e per le Società e le Associazioni Sportive, Dilettantistiche Sportive e/o Discipline Sportive l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136.



Per le società e associazioni sportive anche dilettantistiche ed Enti di Promozione e propaganda sportiva è richiesta, alla data di partecipazione alla presente procedura, la legale costituzione sulla base della normativa vigente e l'affiliazione ad almeno una Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136, convertito con modificazioni nella Legge 27.07.2004 n. 186.

Se l'operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto:

- 2) **nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative** gestito dal Ministero delle Attività Produttive avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. n.6/2003);
- 3) **all'Albo Regionale delle cooperative sociali** di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima A e B).

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti di capacità economico finanziaria (Da dichiarare nella parte IV: Criteri di selezione - sezione B 6, del DGUE)

L'operatore economico dovrà dichiarare di essere in possesso di:

- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, così come indicato all'art. 83, c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

Requisiti di capacità tecnica e professionale (Da dichiarare nella parte IV: Criteri di selezione - sezione C 1b) e 13) del DGUE)

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- che l'attività sportiva praticata è compatibile con quella esercitata nell'impianto sportivo;
- di avere gestito impianti sportivi senza rilievi e/o contestazioni, alla data del bando di gara, negli ultimi due anni consecutivi. (Si precisa che per gestione si intende gestione diretta dell'impianto sportivo e delle sue attività nel senso più pieno, attestata da un contratto/convenzione che evidenzia chiaramente tale carattere gestionale).

Qualora il concorrente sia costituito:

- da operatore economico singolo o consorzio fra società cooperative i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere soddisfatti dal



consorzio nella misura del 100%, ovvero da soggetti di cui all'art.45 D.Lgs. n.50/2016 (raggruppamento temporaneo di soggetti o consorzio ordinario o GEIE o operatore economico stabilito in altri Stati membri), i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti il raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento del requisito e che il mandatario possieda il requisito ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra dovranno essere posseduti complessivamente, fermo restando che il mandatario possieda il requisito ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria.

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016, che disciplina l'istituto dell'**avvalimento**. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, **le imprese ausiliarie dovranno compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste nella parte II sezione A e B, nella parte III, nella parte IV e nella parte VI.** Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa contenuta nella busta A.

Le relative dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle stesse, qualora risultino mendaci, potranno derivare le conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

In ogni caso di dichiarazioni mendaci, inoltre, la stazione appaltante, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia e a trasmettere gli atti all'Autorità di Vigilanza per le eventuali sanzioni previste. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra i partecipanti alla gara, la Provincia di Pesaro e Urbino e/o, per essa, la Commissione di gara, si riservano di richiedere ai partecipanti, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine



al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti dovranno far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

Sopralluogo obbligatorio

È **obbligatorio, a pena di esclusione, il sopralluogo** sul luogo sede dell'impianto sportivo alla presenza del personale del Comune di Vallefoglia, al fine di prendere esatta cognizione delle condizioni dello stesso, delle sue caratteristiche dimensionali e qualitativo - tipologiche degli spazi da gestire - con riferimento anche alle attività con esso compatibili che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

A tal fine il concorrente dovrà prendere contatti con il R.U.P. Dott. Sauro Crescentini (tel. 0721 496254), entro e non oltre le ore 12:00 del **30 maggio 2017**, inviando una richiesta di sopralluogo al seguente indirizzo e-mail: partecipate@comune.vallefoglia.pu.it

La richiesta di sopralluogo dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale o denominazione del concorrente, nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e specificare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica per un eventuale contatto.

I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.


Si precisa che:

- il sopralluogo deve essere effettuato dal **titolare** o dal **rappresentante legale** munito di atto che ne comprovi la qualifica e documento identificativo ovvero da **personale dipendente** munito di apposita delega del titolare o del rappresentante legale, di atto che comprovi la qualifica di entrambi i soggetti nonché di documento identificativo di entrambi i soggetti ovvero da un **procuratore** munito di procura notarile e documento identificativo. A mero titolo esemplificativo gli atti a comprova possono essere: visura camerale, contratto di lavoro, busta paga...
- nessuno potrà effettuare il sopralluogo per più di una impresa partecipante pena l'esclusione di tutti i concorrenti coinvolti, salvo il caso di partecipazione in raggruppamento.

Al termine del sopralluogo sarà rilasciata **specificata attestazione da inserire nella busta A - Documentazione amministrativa.**

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

11) DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI



Dichiarazioni

Le istanze, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, i certificati e ogni altro documento presentato dal concorrente in sede di gara devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

L'autenticazione delle copie di atti e documenti deve essere ottenuta con le modalità previste dall'art.18 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. n.445/2000 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o documento sia conforme all'originale (art.19 del decreto citato).

Le istanze e le dichiarazioni di cui al primo capoverso, sono sottoscritte dall'interessato e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000.

La Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino ha predisposto i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.48 del D.P.R. n.445/2000 e, pertanto, se ne consiglia l'utilizzo al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per irregolarità.

Verifica delle condizioni di partecipazione

La verifica della sussistenza delle condizioni di partecipazione (possessione dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario) avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Anticorruzione con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara assieme alla documentazione amministrativa.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino si riserva la possibilità di effettuare le verifiche in via documentale.

Falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 del decreto citato).

Pertanto, qualora l'esito delle verifiche delle condizioni di partecipazione non confermi le dichiarazioni del concorrente, quest'ultimo sarà escluso dalla gara con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal sopra richiamato art.76.

12) ESECUZIONE DELL'APPALTO



Inadempimenti e penali

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, regolamenti, al Capitolato d'appalto ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune di Vallefoglia.

In caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel contratto di concessione, compresi quelli relativi alla manutenzione ordinaria di cui all'art. 10 dello Schema di convenzione, il Comune di Vallefoglia si riserva la facoltà di applicare una penale il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di €. 500,00 ed il massimo di €. 5.000,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti così come indicato all'art. 14 dello schema di contratto.

Subappalto

I servizi dovranno essere eseguiti direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016.

E' vietato il subappalto del servizio oggetto di concessione.

E' consentito attivare rapporti contrattuali con terzi per le sottoelencate attività accessorie e complementari:

- pulizie, sanificazione locali, cura del verde e minuto mantenimento;
- manutenzioni civili e degli impianti tecnologici ed altri lavori di miglioria;
- custodia e servizi di vigilanza.

Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti ed esperienza specifica nei rispettivi settori di competenza e dovranno osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.-

Il concessionario dovrà comunque darne comunicazione al Comune unitamente a dichiarazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultime imprese esecutrici, dei requisiti di legge previsti per lo specifico settore.

Il Comune riconoscerà esclusivamente il Concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori.

Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro

Nell'esecuzione dell'appalto l'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 (art.30, comma 3, del decreto citato).

Disciplina sul lavoro

L'affidatario della concessione applica al personale impiegato nei servizi oggetto del presente



appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art.30, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016).

Disciplina economica

Per la disciplina economica si rinvia agli artt. 4 – 5 – 6 e 7 dello Schema di Convenzione in quanto compatibile con la normativa vigente in materia.

13) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1 – lett. vv) - lett. sss), 36, 59, 60 e 95 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul base del miglior rapporto qualità/prezzo, con esclusione delle offerte in aumento. La valutazione dell'anomalia sarà effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

E' facoltà della SUA Provincia di Pesaro e Urbino di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicazione avverrà previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83 del D.Lgs. n.50/2016, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- conformità dell'offerta ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara e nei documenti di gara;
- provenienza dell'offerta da un offerente che non è escluso ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e che soddisfa i criteri di selezione fissati nel bando di gara ai sensi dell'art.83 del medesimo decreto;
- soddisfazione dell'offerta degli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

Sono considerate **inammissibili**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte:

- a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse (art. 97 c. 6 ultimo



periodo D.Lgs. n. 50/2016);

d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sono considerate **irregolari**, ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.50/2016, le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

Le **carenze di qualsiasi elemento formale** della domanda **possono essere sanate** attraverso la procedura di **soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016**.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra **irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, **nello specifico in misura pari all'uno per mille del valore della gara e comunque non superiore a 5.000,00 euro**. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di **irregolarità formali**, ovvero di mancanza o incompletezza **di dichiarazioni non essenziali**, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa:

Saranno inoltre **escluse** le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.

14) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero sarà aggiudicato all'offerta che avrà conseguito la somma più elevata dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica secondo il metodo di valutazione di seguito descritto.

L'offerta si compone di un'**offerta tecnica**, cui sarà attribuita una valutazione massima di 80 punti, nonché da un'**offerta economica** cui verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti, per un totale complessivo pari a 100 punti.



OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20

La concessione sarà aggiudicata all'offerta che avrà conseguito la somma più elevata dei punteggi attribuiti secondo il metodo di valutazione di seguito descritto.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 determinata sulla base dei seguenti criteri e secondo gli indirizzi dettati dalla L.R. n. 5 del 2.04.2012 e dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 4 del 07.08.2013:

CRITERI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A	RISPONDENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA AL TIPO DI IMPIANTO Relazione dettagliata atta a dimostrare: - la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto sportivo; - come la Società Sportiva intende utilizzare l'impianto sportivo, specificando le modalità organizzative di gestione e funzionamento dell'impianto.	15 punti
B	ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Descrivere l'esperienza maturata indicando gli impianti gestiti con esclusivo riferimento agli impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali Territoriali e indicare il periodo temporale di gestione.	15 punti
C	QUALIFICAZIONE DEGLI ISTRUTTORI E DEGLI ALLENATORI CONSISTENZA ORGANIZZATIVA: Qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale che opera all'interno dell'Associazione. Allegare curriculum del personale che si intende impiegare, i corsi di aggiornamento o qualifiche documentate negli sport compatibili nell'impianto sportivo.	5 punti
D	LIVELLO DI ATTIVITA' SVOLTA CONSISTENZA ASSOCIATIVA: Relazione atta a dimostrare la propria presenza capillare sul	10 punti




	territorio, in termini di consistenza associativa e organizzativa, con riguardo al radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto sportivo.	
E	ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEI GIOVANI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI Breve relazione atta a dimostrare il programma di promozione ed organizzazione delle attività sportive svolte in particolare per il settore giovanile sino a 18 anni, per i diversamente abili e per gli anziani. Costituiranno parametri di riferimento della validità del programma la consistenza dei tesseramenti (allegare elenco nominativo: nome e cognome dei tesserati rientranti nelle tre categorie: giovani, disabili, anziani), i campionati giovanili della passata stagione sportiva, attività del tempo libero, ecc..	5 punti
F	ANZIANITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' IN AMBITO SPORTIVO Indicare con una breve relazione da quanti anni la Società sportiva proponente svolge l'attività sportiva e di che tipo.	10 punti
G	NUMERO DI TESSERATI PER LE ATTIVITA' CHE POSSONO SVOLGERSI NELL'IMPIANTO La Società dovrà produrre un elenco nominativo dei tesserati per le attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione.	10 punti
H	RIMBORSO FORFETTARIO PER UTENZE L'aggiudicatario dovrà rimborsare al gestore del Bocciodromo Comunale "Morciola Sporting", a cui risultano intestati i contatori delle utenze (luce, acqua e gas), l'importo base annuo di €. 1.500,00 da erogarsi in due soluzioni (50% entro il 30 giugno e il restante 50% entro il 31 dicembre). Sarà riconosciuto un punteggio maggiore qualora venga offerto un rimborso forfettario più elevato	10 punti
I	OFFERTA ECONOMICA	20 punti

TOTALE PUNTI

100 PUNTI

Soglia di sbarramento: per poter accedere alla fase successiva relativa alla valutazione dell'offerta economica, il concorrente dovrà ottenere un punteggio complessivo pari ad almeno punti **48/80** limitatamente all'offerta tecnica (lettere da A a H). Pertanto il mancato



raggiungimento del punteggio minimo (48/80) comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

La Commissione attribuirà il punteggio valutando le proposte secondo l'articolazione che segue. Per agevolare la preparazione dei documenti necessari da presentare ai fini dell'attribuzione dei vari punteggi come sopra determinati, si specificano le dichiarazioni da presentare con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016.

VOCE A (*Rispondenza attività svolta al tipo di impianto*): il concorrente dovrà produrre breve relazione ed elenco delle attività sportive praticate con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016:

Punti da 0 a 15: in base alla documentazione prodotta, la Commissione assegnerà a ciascun concorrente il seguente punteggio:

Attività attinente:	punti 15
Attività compatibile:	punti 10
Attività parzialmente compatibile:	punti 5
Attività non rispondente:	punti 0

VOCE B (*Esperienza nella gestione di impianti sportivi*): il concorrente dovrà produrre breve relazione illustrativa:

Punti da 0 a 15:

saranno assegnati i punteggi secondo gli anni di anzianità maturati nella gestione di impianti sportivi analoghi e in particolare:

superiore a 15 anni:	punti 15
da 10 a 15 anni:	punti 10
da 5 a 9 anni:	punti 7
da 2 a 4 anni:	punti 3
da 1 anno:	punti 1

VOCE C (*Qualificazione istruttori / allenatori*):

Il concorrente dovrà produrre elenco di istruttori e allenatori qualificati tesserati, indicando per ciascuno il livello di qualifica ed il curriculum. Il riferimento è la stagione sportiva 2015/2016.

Punti da 0 a 5

Il punteggio verrà assegnato in base al numero degli istruttori / allenatori e alla loro qualificazione e in particolare:

superiori a 8:	punti 5
da 6 a 8:	punti 4
da 4 a 5:	punti 3
da 2 a 3:	punti 2
n. 1:	punti 1



VOCE D (*Livello di attività svolta*): il concorrente dovrà produrre una breve relazione che illustri l'attività ufficiale svolta nell'anno sportivo 2015/2016.

Punti da 0 a 10

La Commissione assegnerà a ciascun concorrente il seguente punteggio in base al livello dell'attività sportiva svolta (nazionale, Regionale, Provinciale) e a seguito di radicamento nel territorio: :

Ottimo:	punti 10
Discreto:	punti 7
Buono:	punti 5
Sufficiente:	punti 3
Limitato:	punti 1

VOCE E (*Attività a favore di giovani, disabili e anziani*): il concorrente dovrà produrre breve relazione dove si illustri l'attività svolta e i metodi per il raggiungimento delle finalità aggregative e di inserimento dei giovani, diversamente abili e anziani. Il riferimento temporale è la stagione sportiva 2015/2016;

Punti da 0 a 5

In base alla documentazione prodotta la Commissione assegnerà il seguente punteggio:

Ottimo:	punti 5
Buono:	punti 3
Sufficiente:	punti 1

VOCE F (*Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo*): il concorrente dovrà produrre breve relazione contenente la data di costituzione dell'associazione e il numero di iscrizione al registro nazionale CONI:

Punti da 0 a 10

In base alla documentazione prodotta, saranno assegnati i punteggi in base agli anni di svolgimento di attività in ambito sportivo.

superiore a 15 anni:	punti 10
da 10 a 15 anni:	punti 7
da 5 a 9 anni:	punti 5
da 2 a 4 anni:	punti 3
da 1 anno:	punti 1

VOCE G: (*Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto*): il concorrente dovrà produrre breve relazione comprendente il numero dei tesserati iscritti alla rispettiva Federazione, con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016, suddivisi per i vari sport praticabili nell'impianto:

Punti da 0 a 10

In base alla documentazione prodotta la Commissione assegnerà a ciascun concorrente il seguente punteggio:



oltre 150 tesserati:	punti 10
da 101 a 150 tesserati:	punti 7
da 51 a 100 tesserati:	punti 5
da 31 a 50 tesserati:	punti 3
fino a 30 tesserati:	punti 1

VOCE H: (RIMBORSO FORFETTARIO PER UTENZE)

L'aggiudicatario dovrà rimborsare al gestore del Bocciodromo Comunale "Morciola Sporting", a cui risultano intestati i contatori delle utenze (luce, acqua e gas), l'importo base annuo di €. 1.500,00 da erogarsi in due soluzioni (50% entro il 30 giugno e il restante 50% entro il 31 dicembre). Sarà riconosciuto un punteggio maggiore qualora venga offerto un rimborso forfettario maggiore:

Punti da 0 a 10

€. 3.000,00	punti 10
€. 2.500,00	punti 5
€. 2.000,00	punti 3
€. 1.500,00	punti 0

Valutazione offerta economica

VOCE I (Valore economico dell'offerta). L'offerta economica deve indicare il ribasso percentuale offerto per un anno di gestione e l'importo complessivo triennale.

Al concorrente che offre il prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara verranno attribuiti 20 punti. Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio ottenuto applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 20 \times \frac{\text{contributo più basso}}{\text{contributo offerto}}$$

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati due decimali arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo fissato a base di gara, indeterminate, condizionate, parziali o plurime.

Il prezzo è invariabile per tutta la durata della convenzione.

La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi dei criteri di valutazione indicati dalla lettera A alla lettera I).



Il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto risulterà aggiudicatario.

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l'aggiudicazione avviene nei confronti del concorrente con il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica ed in subordine si terrà conto del maggior numero di associati/tesserati di età inferiore ai 18 anni.

In caso di ulteriore parità di punteggio sia relativo all'offerta tecnica che al numero di associati/tesserati di età inferiore a 18 anni, per assegnare le rispettive posizioni in graduatoria la Commissione procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827/1924.

Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'offerta, in contrasto con il presente Bando e Disciplinare di gara, s'intende nulla e come non apposta.

Lingua utilizzabile nelle offerte

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

L'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

15) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in plico chiuso idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, in modo da garantire l'integrità del plico stesso senza che sorga dubbio alcuna sulla sua eventuale manomissione, contenente la Documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, al seguente indirizzo: **Provincia di Pesaro e Urbino – P.O. Appalti e Contratti - Viale Gramsci n.4 - 61121 Pesaro entro il termine perentorio delle**

ore 12.00 del giorno 5 giugno 2017

Le offerte dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero postacelere, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (che rilascerà apposita ricevuta) con avviso che oltre detto termine nessuna altra offerta sarà valida anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, che non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di nuova offerta.

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, la Provincia non si assume responsabilità alcuna e l'offerta sarà **esclusa**. Non fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale.

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.



Il plico, pena l'esclusione, dovrà recare all'esterno:

- 1) l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail e P.IVA (in caso di raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento, con specificazione dei ruoli di mandatario e mandante);
- 2) l'indicazione relativa all'oggetto della gara: **"l'Affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo "CAMPI DA TENNIS E CALCETTO MORCIOLA SPORTING" località Morciola- Comune di Vallefoglia (PU). CIG: 6710923CD7**
- 3) la dicitura **"NON APRIRE"**.

Il plico, pena l'esclusione, dovrà contenere:

- 1) una busta contenente la documentazione amministrativa, recante il mittente e la dicitura **"Busta A - Documentazione Amministrativa"**;
- 2) una busta contenente l'offerta tecnica, recante il mittente e la dicitura **"Busta B - Offerta Tecnica"**;
- 3) una busta contenente l'offerta economica, recante il mittente e la dicitura **"Busta C - Offerta Economica"**.

Le buste "A", "B" e "C" dovranno, pena l'esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante e, comunque, presentate in modo tale da garantire l'integrità delle buste stesse senza che sorga dubbio alcuna sulla loro eventuale manomissione.

16) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente deve inserire nella busta **"Busta A - Documentazione Amministrativa"** la seguente documentazione:

- 1) **Istanza di partecipazione**, redatta in conformità al contenuto del modello *Allegato A* al presente bando, redatta in bollo da € 16,00 e indirizzata alla Provincia di Pesaro e Urbino.
L'istanza, deve essere sottoscritta:
 - a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante del concorrente;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o aggregata che partecipa alla gara;
 - c) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori indicati come esecutori dell'appalto;
 - d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, dall'operatore economico che riveste



- le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge ovvero, in alternativa, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Qualora l'istanza fosse sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale). in originale o in copia conforme.

Le irregolarità relative all'istanza di partecipazione sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 2) **Documento di gara unico europeo** (per brevità **DGUE**), pena l'esclusione, consistente in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016, redatta in conformità al contenuto del modello *Allegato B* al presente disciplinare, **presentata e sottoscritta in forma cartacea dai soggetti con le modalità di cui al precedente punto.**

Il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione europea in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici(link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdp/filter?lang=it>). Si precisa che il formato elettronico dovrà essere aggiornato al contenuto del modello *Allegato B* messo a disposizione da questa Provincia. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide



e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico procedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che **non fa affidamento** sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare **un solo DGUE**.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** ma che **fa affidamento** sulle capacità di uno o più altri soggetti **deve assicurarsi** che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva, **insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto** che riporti le informazioni pertinenti (Cfr. **avvalimento - parte II, sezione C**) per ciascuno dei soggetti interessati.

Gli operatori economici che partecipano con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.50/2016, dovranno presentare un **DGUE distinto** per ciascun operatore partecipante e recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI.


I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n.50/2016, dovranno presentare DGUE compilati, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia, per una corretta compilazione, che nella **parte II sezione B** devono essere indicate le generalità complete (**nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale**) di **tutti i soggetti in carica e cessati indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016** ivi compresi i procuratori e gli institori.

Si precisa, infine, che, trattandosi di gara di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016, la stessa non è soggetto alla disciplina concernente le **informazioni antimafia** di cui al D.Lgs. n.159/2011.

Nota Bene

Per maggiori informazioni sul DGUE si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016 e alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n.3.



Le irregolarità relative al DGUE sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara

- 3) **Garanzia provvisoria pari ad € 600,00**, pena l'esclusione, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente, predisposta secondo le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria comunale di Vallefoglia sul c/c corrispondente al seguente codice IBAN: IT48k0306905448100000046010 o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'offerente:

- a) può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa,
- b) deve essere predisposta sulla base delle schede tecniche contenute nell'allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 Marzo 2004 n.123, pubblicato sulla G.U.R.I. n.89/L dell'11/5/2004 – Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.109 dell'11/5/2004 – Serie Generale,
- c) deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta,
- d) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- e) **deve individuare quale beneficiario il Comune di VALLEFOGLIA, Piazza IV Novembre n. 6 – 61022 Vallefoglia (PU)– C.F. e P.IVA 02532230410.**
- f) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.
- g) in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE.

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale nel rispetto delle



seguenti modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) ovvero mediante:

- 1) la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

L'importo della garanzia, del suo eventuale rinnovo e della garanzia definitiva è ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, se l'operatore economico, in sede di offerta, dichiara di voler fruire di tali benefici, dimostri il possesso dei relativi requisiti e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti. (In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento – in caso di raggruppamento temporaneo verticale: il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento ovvero se solo alcuni operatori economici sono in possesso della certificazione di qualità, essi potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota ad essi riferibile).

La garanzia provvisoria presentata dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre quella dei non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione con l'atto con cui si comunica l'aggiudicazione stessa.

Le irregolarità relative alla costituzione della garanzia provvisoria sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 4) **Dichiarazione di impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni**, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione).



5) **Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ovvero in caso di garanzia provvisoria presentata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, **a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n.50/2016 (in caso di costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, deve essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione; in caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, deve essere intestata al mandatario con espressa indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento ovvero il consorzio ovvero il GEIE, pena l'esclusione).

6) **PASSOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.**

L'operatore economico, al fine di permettere alla Provincia di verificare le condizioni di partecipazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il sistema AVCPass con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 111 del 20 dicembre 2012, deve produrre la stampa del documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

È pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di gara e registrarsi obbligatoriamente al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute ai fini dell'ottenimento del PassOE.

7) **Attestazione del possesso della capacità tecnica ed economica:**

L'operatore economico dovrà dichiarare, mediante autocertificazione (DGUE) di essere in possesso della seguente **capacità tecnica**:

- che l'attività sportiva praticata è compatibile con quella esercitata nell'impianto sportivo;
- di avere gestito impianti sportivi senza rilievi e/o contestazioni, alla data del bando di gara, negli ultimi due anni consecutivi. (Si precisa che per gestione si intende gestione diretta dell'impianto sportivo e delle sue attività nel senso più pieno, attestata da un contratto che evidenzi chiaramente tale carattere gestionale).

L'operatore economico dovrà dichiarare, mediante autocertificazione (DGUE) di essere in possesso della seguente **capacità economica**:

- di essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, così come indicato all'art. 83, c. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di Associazioni/Società e dei Consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, in analogia di quanto indicato per i




lavori all'art. 92 del D.P.R. n.207/2010, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

- 8) Attestato di sopralluogo rilasciato dal Comune di Vallefoglia .
- 9) In caso di costituendo raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, pena l'esclusione, una **dichiarazione di intenti** sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che indichi **(a)** l'intenzione di costituirsi in raggruppamento (e la tipologia del raggruppamento prescelto) o consorzio con l'indicazione del soggetto mandatario e dei mandanti **(b)** l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti **(c)** l'impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 **(d)** la quota di partecipazione al raggruppamento **(e)** il dettaglio delle parti delle attività che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

Le irregolarità relative alla dichiarazione di intenti sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 10) In caso di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, pena l'esclusione, la **scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento**, secondo quanto indicato all'art.48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n.50/2016 e una **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente **(a)** l'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e **(b)** l'indicazione dettagliata delle parti delle lavorazioni che ogni soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio intende eseguire.

Le irregolarità relative alla suddetta dichiarazione sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.



- 11) In caso di consorzi stabili o consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane l'atto costitutivo e una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun operatore economico consorziato e con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente l'indicazione delle parti delle lavorazioni che ogni consorziato intende eseguire.

Le irregolarità relative alla suddetta dichiarazione sono da ritenersi essenziali ma sanabili e, pertanto, danno luogo al pagamento della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della gara.

- 12) Documentazione richiesta dall'art. 89 del D.Lgs.bn. 50/2016 qualora il concorrente voglia far ricorso all'istituto dell'**avvalimento**.

Si evidenzia che qualora la suddetta documentazione fosse sottoscritta da un **procuratore**, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, apposita documentazione a comprova quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).

Qualora i concorrenti non utilizzino i modelli predisposti dalla SUA Provincia di Pesaro e Urbino, la documentazione presentata dovrà riportare tutte le dichiarazioni presenti nei modelli stessi.

La SUA Provincia di Pesaro e Urbino si riserva la facoltà di verificare, nei confronti dei concorrenti, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara mediante l'acquisizione dei relativi certificati e tramite accertamenti d'ufficio. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Tali verifiche verranno effettuate anche nei confronti dell'aggiudicatario e qualora quanto dichiarato in sede di gara non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Provincia, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità. Si fa presente che in caso di dichiarazioni non veritiere troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.P.R. n.445/2000.

La documentazione amministrativa, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

17) BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inserire, pena l'esclusione, nella busta "**Busta B - Offerta Tecnica**" l'offerta tecnica, consistente in una relazione tecnico progettuale, suddivisa in varie sezioni corrispondenti ai rispettivi criteri di valutazione qualitativa dell'offerta dalla lettera A) alla lettera H) indicati nei prospetti di pag. 24 e 25 del presente bando/disciplinare di gara.

La relazione dovrà essere costituita da non più di 5 fogli (max 20 pagine).



L'offerta tecnica dovrà redatta in lingua italiana e sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni facciata; qualora sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e sia numerata con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina.

Tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere consegnata in originale su supporto cartaceo nonché in copia su supporto cartaceo e supporto magnetico (CD-Rom) sia in formato PDF o su programmi idonei alla rilettura e rielaborazione (per documenti di testo e/o immagini).

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito, dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta tecnica.

NOTA BENE

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di tipo economico con riferimento all'offerta presentata.

18) BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve inserire, pena l'esclusione, nella busta "**Busta C - Offerta Economica**" l'offerta economica, redatta in **carta da bollo da € 16,00 (euro sedici/00)** e in conformità al contenuto del **modello Allegato C - Offerta Economica** al presente bando.

L'offerta economica dovrà indicare:

- il **ribasso percentuale applicato sull'importo del contributo comunale posto a base di**



gara di € 3.000,00. Il ribasso offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere con indicazione di 3 decimali e, in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per il Comune di Vallefoglia;

- **il canone di concessione annuale** fisso di € 500,00 (euro cinquecento/ 00) I.V.A. esclusa, a titolo di corrispettivo per il diritto di godimento della struttura ivi compresi gli arredi e le attrezzature in essere.
- la **stima presuntiva del costo degli oneri di sicurezza aziendali** inerenti i rischi specifici della propria attività d'impresa che è comunque ricompresa nel prezzo offerto (art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016).
- **il regime IVA.**

L'offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse composta da più fogli, dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto o varianti.

L'offerta economica verrà valutata al netto di Iva.

La SUA Provincia di Pesaro e Urbino si riserva la facoltà, prima di aggiudicare definitivamente la presente gara, di verificare tale corrispondenza e di chiedere eventuali chiarimenti in merito.

19) APERTURA DELLE OFFERTE

L'apertura delle offerte avverrà presso la sala "Giuseppe Mari" nella sede della Provincia



di Pesaro e Urbino Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro alle ore 9.00 del giorno 8 giugno 2017. Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul profilo di committente anche fino al giorno antecedente la data indicata.

In tale seduta pubblica il seggio di gara procederà:

- alla verifica della corretta e regolare presentazione dei plichi,
- all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza e della regolare chiusura delle buste A - B - C,
- all'apertura delle buste A - Documentazione Amministrativa e alla verifica della documentazione ivi contenuta e del possesso delle condizioni di partecipazione in capo ai concorrenti al fine della loro ammissione alla gara sulla base delle dichiarazioni dagli stessi presentate,
- all'apertura delle buste B - Offerta Tecnica, alla verifica della presenza dei documenti obbligatori (e in caso di esito negativo all'esclusione del concorrente) e a siglare gli elaborati ivi contenuti,
- a siglare i lembi di chiusura delle buste C - Offerta Economica.

Esaurita la fase di ammissione dei concorrenti, in una o più **sedute riservate**, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i relativi punteggi sulla base dei criteri, sub-criteri e fattori di ponderazione indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in **seduta pubblica**, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite pec o fax entro le 24 ore precedenti, la Commissione:

- darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
- procederà all'apertura delle buste C - Offerta Economica, darà lettura del ribasso offerto e attribuirà i relativi punteggi con le modalità indicate in precedenza.


La Commissione stilerà la proposta di graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna offerta e risultante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica e formulerà una proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio.

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l'aggiudicazione avviene nei confronti del concorrente con il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica ed in subordine si terrà conto del maggior numero di associati/tesserati di età inferiore ai 18 anni.

In caso di ulteriore parità di punteggio sia relativo all'offerta tecnica che al numero di associati/tesserati di età inferiore a 18 anni, per assegnare le rispettive posizioni in graduatoria la Commissione procederà ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827/1924.

La Commissione trasmetterà alla stazione appaltante la proposta di graduatoria con l'indicazione del concorrente aggiudicatario provvisorio.

La Commissione, nel corso della seduta pubblica in cui viene stilata la proposta di graduatoria,



valuterà anche la congruità delle offerte.

Saranno ritenute anormalmente basse le offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

La verifica di tali offerte sarà effettuata secondo il procedimento previsto dall'art.97 del D.Lgs. n.50/2016.

In apposita seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti mediante pec o fax entro le 24 ore precedenti, la stazione appaltante dichiarerà l'anomalia delle offerte che all'esito della verifica siano risultate non congrue e dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta ritenuta congrua.

Eventuale provvedimento di esclusione verrà notificato ai concorrenti ai sensi e nei termini di legge.

Non si darà luogo alla verifica di anomalia qualora sia stato ammesso alla gara un unico concorrente.

Ai sensi dell'art.95, comma 15, del D.Lgs. n.50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.

Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016).

Informazioni riguardanti le sedute pubbliche nonché le relative convocazioni

Qualora il numero degli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sia elevato tale da non permettere l'invio nei termini previsti delle comunicazioni mediante fax o pec tramite il sistema operativo in possesso della Provincia, tutte le informazioni riguardanti le sedute pubbliche della Commissione di gara nonché le relative convocazioni saranno tempestivamente pubblicate sul profilo di committente. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli effetti di



legge.

Partecipazione alle sedute pubbliche di gara

Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti i soggetti interessati.

Tuttavia per ciascun operatore economico concorrente (inteso quale soggetto singolo o R.T.I. o Consorzio) verrà dato atto nel verbale di gara della presenza di un solo rappresentante, il quale, a seguito di esibizione del documento di identità e degli atti a comprova della propria qualifica, avrà diritto di parola e potrà chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. Si specifica che per rappresentante si intende il titolare (se ditta individuale) o il legale rappresentante (se società o cooperativa) o il direttore tecnico o il soggetto che esibisca una procura o una delega idonee a comprovare la propria legittimazione a presenziare in nome e per conto del concorrente.

Gli altri soggetti interessati potranno presenziare senza diritto di parola.

20) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Non sono ammesse e quindi saranno escluse le offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento o riferite ad offerta relativa ad altra gara o in variante.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ammissibile e valida, se ritenuta dalla stazione appaltante conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Terminate le operazioni di gara, la SUA Provincia di Pesaro e Urbino procederà nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, alla verifica del possesso delle condizioni di partecipazione prescritti dalla documentazione di gara.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, verrà approvata con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della concessione.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso delle condizioni di partecipazione di cui sopra.


La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, ancorché sospesa nell'efficacia per la suddetta verifica, sarà immediatamente efficace nei confronti dei controinteressati (vedasi Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, n. 32/2012).

La stipula della convenzione avverrà decorsi i termini di cui all'art.32, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016, previa presentazione della documentazione all'uopo necessaria, tra cui il deposito delle spese contrattuali ivi compresi i diritti di segreteria, l'imposta di bollo e di registro e quant'altro verrà richiesto dal Comune.

La sottoscrizione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica con firma digitale e direttamente con il Comune.

Ai fini della stipula del contratto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n.159/2011 in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.



Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del D.lgs. n. 50/2016, sono devolute alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Pesaro, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a presentare la seguente ulteriore documentazione:

- 1) garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera, da stipulare con primaria Compagnia assicuratrice ed avere le seguenti principali caratteristiche massimale unico/sinistro) non inferiore ad **€. 200.000,00** ed ai sensi di quanto indicato all'art. 16 dello schema di convenzione allegato al presente bando;
- 3) polizza assicurativa contro il rischio Incendio e Garanzie Accessorie, riferita alle attività oggetto di concessione con beneficiario il Comune di Vallefoglia a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza della attività oggetto della presente concessione ai sensi dell'art. 16 dello Schema di convenzione allegato al presente bando;
- 4) attestazione dell'avvenuto versamento delle spese contrattuali (intese come diritti di segreteria, imposta di registro e imposta di bollo);
- 5) comunicazione del nominativo ed i dati anagrafici del sottoscrittore del relativo contratto;
- 6) indicazione delle persone che possono riscuotere, secondo quanto previsto all'art.3, comma 1, lett. b) del Decreto del Ministero LL.PP. 19/04/2000 n.145;
- 7) indicazione degli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13 Agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 8) autocertificazione attestante i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al comma 1 dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo ed il mancato versamento delle spese contrattuali nei termini concessi dal Comune di Vallefoglia, non consentendo la stipula del contratto d'appalto nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto avverrà decorsi i termini di cui all'art.32, commi 8 e seguenti, del D.Lgs. n.50/2016, con riserva di consegnare i servizi in via d'urgenza secondo quanto ivi previsto.

Si informa, ai sensi dell'art.209, comma 2, D.Lgs. n.50/2016, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del D.lgs. n. 50/2016, sono deferite all'autorità giudiziaria del



Foro di Pesaro, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

20) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Avvertenze generali

1. La Provincia e il Comune si riservano con provvedimento motivato in cui vengono esplicitate le ragioni, ivi compresa la mancata realizzazione definitiva delle forme di finanziamento, l'attivazione di convenzioni CONSIP con parametri di qualità/prezzo più convenienti ovvero la non convenienza, l'inidoneità, l'incongruità o l'invalidità delle offerte presentate, la più ampia potestà discrezionale che consentirà loro di revocare, sospendere, annullare o rinnovare la procedura di gara, prorogare i termini di presentazione delle offerte, non aggiudicare, non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.
2. Con l'accettazione incondizionata delle clausole del presente bando/disciplinare e del Capitolato speciale d'appalto e in generale di tutta la documentazione di gara, si intende implicita la dichiarazione del concorrente di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per eseguire le prestazioni oggetto della presente gara.
3. Tutte la documentazione presentata in sede di gara sarà acquisita dalla SUA Provincia e dal Comune e non verrà restituita.
4. Il Comune di Vallefoglia, qualora la presente procedura di gara andasse deserta o nessun operatore economico presenti offerta valida, si riserva la facoltà di affidare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando individuando ditte qualificate di fiducia o direttamente l'appalto a soggetto qualificato di fiducia.
5. In caso di eventuale contrasto tra le clausole del presente disciplinare e quelle del Capitolato, dovrà sempre essere accordata prevalenza alle prime, atteso che il Capitolato assolve alla preminente funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi dell'Amministrazione e dell'impresa aggiudicataria in seguito all'espletamento della gara e non di regolamentare direttamente la procedura selettiva (v. Consiglio di Stato Sez. V 29 agosto 2006 n. 503).
6. Il verbale di aggiudicazione non tiene luogo del contratto ai sensi dell'art. 88 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.827, e, pertanto, la nascita del vincolo giuridico avverrà al momento della stipula formale del contratto nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Prima dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti e delle capacità dichiarati in sede di gara e all'acquisizione della documentazione prevista dal D.Lgs. n.50/2016.



8. Restano ferme, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia previste dal D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.
9. L'aggiudicatario deve garantire per tutto il periodo contrattuale il permanere di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dall'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

Spese

Le spese tutte inerenti all'appalto sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 8 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Procedure di ricorso

Il bando di gara e tutta la relativa documentazione, ai sensi del combinato disposto dell'art.204 D.Lgs. n.50/2016 e degli artt. 119 e 120 D.Lgs. n.104/2010, possono essere impugnati unicamente mediante ricorso al T.A.R. Marche, corrente in Ancona via della Loggia n.24, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul profilo di committente.

Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.50/2016 e al fine di fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad utilizzare in via prioritaria il personale attualmente occupato ove questi accetti, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa del concorrente aggiudicatario e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n.81/2015.

Esecuzione del contratto, cessione del contratto

Le prestazioni dovranno essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario e il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dagli artt.105 e 106 D.Lgs. 50/2016.

Irregolarità e cause di esclusione

Come previsto dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 nonchè degli elementi e delle dichiarazioni diverse e ulteriori, anche di soggetti terzi, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Vallefoglia, della sanzione pecuniaria stabilita nell'uno per mille



dell'importo posto a base di gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Saranno esclusi i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. In particolare si evidenzia che qualora la documentazione da presentare ai fini della partecipazione alla gara fosse sottoscritta da un procuratore, il concorrente dovrà allegare, pena l'esclusione, apposita documentazione a comprova quali visura camerale ovvero atto notarile (in originale o copia conforme all'originale).

Dichiarazioni

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e concessione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Salvo quanto espressamente previsto nel D.Lgs. n.50/2006, in particolare all'art.53, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990. I richiedenti pertanto hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/1990, fatta salva la possibilità da parte dei concorrenti di escludere da tale accesso, indicandolo esplicitamente nella documentazione di gara, le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È fatto salvo quanto previsto dall'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Informativa sulla privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui all'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro



riservatezza, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara, si forniscono le seguenti informazioni:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono la scelta del contraente;
- b) le modalità di trattamento ineriscono la procedura per l'affidamento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
- c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi la stessa deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione Provinciale in base alla vigente normativa;
- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dell'aggiudicazione;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: a) il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento; b) i membri della commissione di valutazione appositamente nominati; c) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 s.m.i.;
- f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. medesimo, cui si rinvia;
- g) soggetto attivo titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono tacitamente il loro consenso al predetto trattamento.

Pubblicazione documentazione di gara ed eventuali aggiornamenti

La pubblicità della gara sarà realizzata mediante **pubblicazione** del Bando-disciplinare di gara sul profilo di committente www.appalticontratti.provincia.pu.it, all'Albo Pretorio del Comune di Vallefoglia, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi del D.M.LL.PP. 06/04/2001 n.20 e ai sensi del punto 6 della Direttiva n. 2/2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione) e sul sito presso l'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici.

L'ulteriore documentazione di gara sarà pubblicata assieme al Bando sul profilo di committente (www.appalticontratti.provincia.pu.it), dal quale sarà quindi possibile scaricare tutti gli elaborati per la partecipazione alla gara.

La SUA Provincia di Pesaro e Urbino avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente eventuali note o precisazioni d'interesse generale per la partecipazione alla gara.

Il presente bando resterà in pubblicazione sul profilo di committente per il periodo dal 16 maggio 2017 al 05 giugno 2017.

Allegati:

Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative ;

Allegato B - DGUE (documento gara unico europeo);



Allegato C - Offerta Economica.

Allegato D - Capitolato e relativi allegati;

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.3 del 18/07/2016.

Pesaro, li 15/05/2017

Il Direttore Generale
Della S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino
(~~Dott. Marco Domenicucci~~)

LV/lv